

TAR PUGLIA LECCE

Con **ordinanza n.426/07** la **II sez. del Tar Puglia Lecce**, ha disposto, rinviando alla camera di consiglio del 12.7.2007, la notifica per pubblici proclami del ricorso **R.G. 464/07** proposto da **Pinto Antonella ed altri**, difesi dagli avv.ti Piernicola de Leonardis e Paolo de Leonardis contro l'ASL di Brindisi ed altri per l'annullamento, previa sospensione: **a)** del provvedimento ASL BR n.1/2007 con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 75 posti di operatore professionale collaboratore infermiere, pubblicata sul sito internet dell' ASL BR in data 5.1.2007; **b)** della deliberazione ASL di Brindisi n.1127 del 30.7.1997, contenente il bando del predetto concorso pubblico; **c)** della deliberazione ASL n.471 del 20.3.1999, con la quale i posti messi a concorso sono stati portati a 75. Con successivi motivi aggiunti depositati il 14.5.2007 i ricorrenti hanno altresì chiesto l'annullamento, previa sospensione: **a)** della deliberazione AUSL BR/1 n.515 del 7.3.2006 concernente la costituzione di una nuova commissione esaminatrice; **b)** della deliberazione AUSL BR/1 n.137 del 23.1.2006 concernente la modifica della commissione esaminatrice.

Gli atti impugnati con ricorso sono illegittimi per i seguenti motivi:

1) la procedura concorsuale ha avuto una durata eccessiva, ponendosi in violazione con il D.M. 30 gennaio 1982, con la L.n.241/1990, con il D.P.R. n. 487/1994, con i principi di buon andamento, imparzialità e giusto procedimento **2)** essi violano la normativa vigente in materia di riserve di posti per il personale precario (art.12 della L.R. n.12/2005; art.2 della L.R. n. 14/2005; art.30 della L.R. n. 26/2006; L.R. n. 39/2006) in quanto non contengono alcuna riserva di posti. La normativa sopravvenuta è applicabile al concorso *de quo* in quanto esso si compone di fasi autonome e distinte, alcune delle quali svoltesi successivamente all'entrata in vigore di tali norme; **3)** essi violano l'art. 12 della L.R. n.12/2005 che prevede che dopo la sua entrata in vigore le ASL devono

ricorrere all'utilizzazione di graduatorie valide ovvero a nuove procedure concorsuali; **4)** essi violano la L.R. n. 26/2006 e il D.P.R. n. 220/2001 in quanto l'ASL non ha applicato le disposizioni in esso contenute in ordine alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali; **5)** essi violano la Legge n.266/2005 in quanto l'ASL non ha tenuto in alcun conto i servizi effettivamente svolti dai concorrenti presso pubbliche amministrazioni, **6)** essi violano la L.R. n. 39/2006 e la Legge n. 296/2006 che prevedono procedure di stabilizzazione del personale precario che risulterebbero precluse per effetto degli atti impugnati.

Gli atti impugnati con motivi aggiunti sono illegittimi per i seguenti motivi: **1)** perché l'ASL, nel nominare una nuova Commissione esaminatrice, ha applicato il D.P.R. n.220/2001 con ciò violando lo stesso art.55 del D.P.R. n.220/2001 che prevede la sua non applicazione ai concorsi già in atto; **2)** perché laddove il D.P.R. n.220/2001 fosse davvero applicabile al concorso *de quo* esso risulterebbe violato in quanto applicato soltanto parzialmente, nella parte relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici e non anche nelle altre parti relative all'attribuzione dei punteggi, e alle modalità di svolgimento degli esami.

I ricorrenti concludono chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, di tutti provvedimenti impugnati nonché la condanna al risarcimento del danno ingiusto cagionato dagli atti impugnati.

L'antescritta notifica è indirizzata a tutti i concorrenti inseriti nella impugnata graduatoria, tra i quali vengono nominativamente indicati i sigg.ri TAGLIENTE LIDIA, VITALI IRMA e AMMIRATO ELENA.

Avv. Piernicola de Leonardis



Avv. Paolo de Leonardis

